

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 159

Disposizioni in favore della mobilità sostenibile stradale e ferroviaria a zero emissioni, attraverso lo sviluppo dell'idrogeno

19/05/2024 - 03:21

Indice

1. DDL S. 159 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 159	4

1. DDL S. 159 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 159

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 159

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **PAROLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Disposizioni in favore della mobilità sostenibile stradale e ferroviaria a zero emissioni, attraverso lo sviluppo dell'idrogeno

Onorevoli Senatori. - Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) recentemente approvato dal Parlamento evidenzia che, all'interno delle linee guida delle missioni indicate nel programma in favore delle infrastrutture per una mobilità sostenibile, il sistema dei trasporti in Italia sconta carenze e ritardi che determinano effetti significativi sul potenziale di crescita e sulla competitività del Paese. Tale debolezza, rilevata dallo stesso PNRR, è acuita dal permanere di forti divari territoriali che travalicano l'usuale differenza fra Nord e Sud e che rappresentano un forte ostacolo alla convergenza economica (determinando livelli di qualità dei servizi di trasporto molto difforni sul territorio), limitando di fatto le possibilità di movimento delle persone e lasciando isolate intere comunità. In tale ambito, la mobilità sostenibile, com'è noto, rappresenta uno dei principali obiettivi dell'Unione europea ed è considerato un processo indispensabile per garantire il rispetto del *Green Deal* europeo. L'obiettivo è la totale decarbonizzazione entro l'anno 2050, e la promozione di un'economia a basso impatto ambientale attraverso l'uso delle fonti rinnovabili. All'interno del suddetto scenario, il presente disegno di legge s'inserisce coerentemente nel quadro delle misure d'intervento indicate dal PNRR, nonché dalle decisioni adottate in ambito europeo, attraverso una serie di disposizioni, finalizzate a sostenere il settore « infrastrutture per la mobilità » attraverso l'utilizzo dell'idrogeno, considerato una formidabile leva per lo sviluppo dell'energia pulita nel percorso nazionale di decarbonizzazione (in conformità peraltro al previsto Piano nazionale integrato per l'energia e il clima). Il disegno di legge, composto da un unico articolo, prevede, in particolare al comma 1, interventi in favore della mobilità sostenibile stradale e ferroviaria a zero emissioni (nel quadro delle misure già indicate di riduzione delle emissioni) attraverso l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di un apposito fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030. Le risorse previste, secondo quanto disposto dal comma 2 sono destinate:

- a) alla realizzazione di infrastrutture ad idrogeno lungo le autostrade e le strade di interesse nazionale, in grado di consentire una mobilità a zero emissioni tramite mezzi pesanti e leggeri di trasporto merce e persone con veicoli a cella a combustibile;
- b) per il finanziamento di specifici progetti sperimentali connessi all'aumento progressivo della mobilità a zero emissioni legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinati alla conversione delle tratte dal diesel all'idrogeno, finalizzati alla realizzazione di treni a celle a combustibile, nonché all'acquisto di materiale rotabile ferroviario a idrogeno.

Il successivo comma 3 stabilisce, per un periodo di una fase pilota di sei anni, che gli impianti di produzione di idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili (in funzione di vettore energetico pulito a servizio lungo le autostrade e le strade di interesse nazionale) siano esentati, per un periodo di esercizio di venti anni dalla data di messa in funzione dell'impianto, nella misura del 60 per cento, sia dagli oneri generali di sistema, sia dalle spese per i servizi di rete quali la trasmissione, la distribuzione

e la misura dell'energia del sistema elettrico nazionale.

Il comma 4 rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, le modalità attuative degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3.

Infine, il comma 5 prevede le necessarie norme di copertura finanziaria del disegno di legge.

In definitiva, la presente iniziativa legislativa è volta alla realizzazione di un sistema infrastrutturale più moderno, sostenibile e in linea con gli interventi già adottati dagli altri Paesi europei, attribuendo un ruolo primario all'idrogeno nel trasporto stradale e ferroviario, nella convinzione che tale fonte di energia possa svolgere un ruolo determinante nel miglioramento della qualità dell'aria.

A tal fine, si ricorda che il Piano nazionale integrato energia e clima prevede che, fino all'anno 2030, l'idrogeno contribuisca per l'1 per cento al *target* delle fonti di energia rinnovabili nel settore dei trasporti, attraverso il suo utilizzo diretto nelle auto, negli autobus, nel trasporto pesante e nelle tratte ferroviarie, promuovendo l'attività di ricerca, di sviluppo e di utilizzo dell'idrogeno medesimo, nella convinzione che il settore della mobilità possa rappresentare un'opportunità di sviluppo e di crescita per il « sistema Paese ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di incentivare nuove forme di mobilità sostenibile nel territorio nazionale, nel quadro delle misure di riduzione delle emissioni indicate dalla Commissione europea nel *Green Deal* europeo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito un apposito fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, per lo sviluppo e la diffusione dell'utilizzo dell'idrogeno nel settore del trasporto stradale e ferroviario.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

a) alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità a idrogeno lungo le autostrade e le strade di interesse nazionale, in grado di consentire una mobilità a zero emissioni tramite mezzi pesanti e leggeri di trasporto della merce e delle persone con veicoli a cella a combustibile;

b) al finanziamento di specifici progetti sperimentali connessi con l'aumento progressivo della mobilità a zero emissioni e legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinati alla conversione della mobilità da diesel a quella all'idrogeno, finalizzati alla realizzazione di treni a celle a combustibile, nonché all'acquisto di materiale rotabile ferroviario per la mobilità a idrogeno.

3. Per un periodo di sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti di produzione di idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili in funzione di vettore energetico pulito a servizio lungo le autostrade e le strade di interesse nazionale sono esentati, per un periodo di esercizio di venti anni dalla messa in funzione dell'impianto, nella misura del 60 per cento sia dagli oneri generali di sistema, sia dalle spese per i servizi di rete quali la trasmissione, la distribuzione e la misura dell'energia del sistema elettrico nazionale.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità attuative degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.